

MOTIVI NUOVI

Nei ricorsi avverso sanzioni amministrative ex L. 689/81 i motivi non possono essere proposti in udienza, anche se per analogia l'art. 320 cpc per sé consentirebbe la precisazione (emendatio però e non mutatio) delle domande, e quindi in ipotesi anche un motivo di diritto aggiunto (necessità o bisogno ex art. 3 L. 689/81 di accompagnare di notte una persona debola e sola) fondato su un fatto nuovo o meglio prima non precisato e descritto.

Al giudizio di opposizione previsto dagli art. 22 e 23 della l. 24 novembre 1981 n. 689, nel quale la causa petendi va individuata nei motivi fatti valere dall'opponente, sono applicabili gli art. 183 e 184 c.p.c., con la conseguenza che la parte ricorrente può modificare i motivi inizialmente proposti, ma non può introdurre nel corso del giudizio motivi del tutto nuovi, che, se proposti, non possono essere esaminati dal pretore, a meno che sugli stessi l'Amministrazione abbia accettato il contraddittorio. Cassazione civile, sez. I, 04/02/1993, n. 1399

L'opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ai sensi degli art. 204 bis dello stesso codice della strada e 22 e 23 l. 24 novembre 1981 n. 689, configura l'atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della p.a., il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla "causa petendi" fatta valere con l'opposizione stessa, sicché il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli dedotti dal medesimo opponente, entro i termini di legge, con il suddetto atto introduttivo. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva accolto l'opposizione per il motivo della mancanza di prova documentale della persistenza dell'omologazione dell'apparecchio usato per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità, ancorché non fatto valere dall'interessato con l'atto di opposizione al verbale di accertamento). Cassazione civile, sez. II, 18/01/2010, n. 656

Il giudice di pace non può rilevare d'ufficio motivi di opposizione non posti dalla parte Trib. RE 15.10.10 n. 1356/10 Dr. Fanticini

I motivi proposti in udienza debbono essere considerati tardivi e come tali non ammissibili e non possono essere svolti nel verbale di prima udienza né rilevati d'ufficio dal giudice di pace Sent. Trib. RE 11.11.2010 Dr.ssa Poppi. n. 1513/10

I motivi di opposizione svolti in prima udienza sono ammissibili GdP RE dr. Carbognani (sent. riformata da sent. TRIB. RE 1513/10 cit.)

I motivi opposti a verbale (assenza di cartelli sulle vie laterali) sono nuovi e non esaminabili perché interdetti dagli artt. 163 e segg. cpc applicabili anche a questo rito (inammissibilità di domande e quindi anche motivi nuovi). Sent. GdP Montecchio Emilia

Il giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, introdotto con ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 22 l. 24 novembre 1981 n. 689, è delimitato per l'opponente dalla "causa petendi" fatta valere con quel ricorso e per l'amministrazione dal divieto di dedurre motivi o circostanze diverse da quelli enunciati con l'ingiunzione, a fondamento della pretesa sanzionatoria. Cassazione civile, sez. II, 10/08/2007, n. 17625

In tema di opposizione a sanzioni amministrative, la convocazione della parte interessata che ne abbia fatto richiesta espressa contestuale al ricorso e incondizionata costituisce, per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 18 legge n. 689 del 1981, un vero e proprio obbligo posto a garanzia dei diritti di difesa del presunto trasgressore, sicché la relativa omissione vizia il procedimento, rendendo illegittima l'ordinanza-ingiunzione emanata a conclusione di esso; tuttavia, tale illegittimità deve essere dedotta tempestivamente dall'interessato, tra i motivi del ricorso, in quanto nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli fatti valere dall'opponente con l'atto introduttivo del giudizio, né prendere in considerazione nuovi profili di illegittimità dell'atto amministrativo tardivamente dedotti. (Nella specie, pur essendosi verificata la mancata audizione dell'interessato, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'opposizione, all'interno della quale la eccezione relativa alla mancata audizione era stata tardivamente dedotta solo nel corso della udienza di discussione). Cassazione civile, sez. II, 21/02/2007, n. 4019

L'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e 23 l. 24 novembre 1981 n. 689 (richiamati per le violazioni relative al codice della strada dall'art. 205 di tale codice), introduce un giudizio, disciplinato dalle regole proprie del processo civile di cognizione, i cui limiti sono segnati dai motivi dell'opposizione, che costituiscono la causa petendi dell'azione; ne consegue che, nel caso che avverso una stessa ordinanza ingiunzione venga proposta opposizione da due diversi destinatari della sanzione, anche se i due giudizi vengono riuniti non viene meno l'autonomia delle due posizioni, il che non consente di estendere ad uno degli opposenti i motivi di opposizione formulati soltanto dall'altro. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso formulato da un sindaco, destinatario di sanzione amministrativa per non aver richiesto una valutazione di impatto ambientale, con il quale questi deduceva per la prima volta con il ricorso per cassazione che il destinatario della sanzione avrebbe dovuto essere non lui ma l'assessore al quale aveva delegato il relativo potere, questione sollevata in primo grado non dal sindaco ma dal Comune, anch'esso destinatario della sanzione). Cassazione civile, sez. I, 21/09/2006, n. 20425

Nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti. (In applicazione del suesposto principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale era stato dedotto, per la prima volta, che sarebbe stata applicata una legge entrata in vigore successivamente alla commissione dell'illecito amministrativo). Cassazione civile, sez. III, 24/02/2000, n. 2088 - Conforme Cass. Civ. 3881/2000